

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta - Presidente -
Dott. DE MASI Oronzo - Consigliere -
Dott. MOCCI Mauro - Consigliere -
Dott. LIBERATI Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. GAI Emanuela - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.A., nata a (OMISSIS) il (OMISSIS), quale tutore del
K.G., nata a (OMISSIS) il (OMISSIS);
parte civile nel procedimento nei confronti di:
S.K., nato in (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 31/3/2015 del Giudice dell'udienza
preliminare del Tribunale di Latina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LIBERATI Giovanni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso chiedendo
l'annullamento con rinvio al Tribunale di Latina per nuovo giudizio;
udito per la parte civile l'avv. RONCHINI, che ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. DAVOLI Vincenzo, in sostituzione
dell'avv. GALLO Rossella, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 31 marzo 2015 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Latina ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di S.K. per il reato di cui all'art. 61 c.p., n. 11 quinquies, art. 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., n. 5 ter (per avere costretto con violenza la convivente K.K. a subire un rapporto sessuale completo, costringendo la figlia minore K.G. ad assistere alla violenza), perchè il fatto non sussiste.

Ha ritenuto il giudice insufficienti gli elementi probatori raccolti per disporre il rinvio a giudizio dell'imputato, non essendo riscontrata la iniziale versione accusatoria della parte offesa da elementi certi, nè testimoniali nè documentali, alla luce delle ritrattazione della persona offesa innanzi al Pubblico Ministero e nel corso dell'incidente probatorio.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la parte civile K.G., in persona del tutore, mediante il suo difensore, affidato ad un unico articolato motivo, mediante il quale ha prospettato erronea applicazione di legge in relazione al giudizio di inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio, ai sensi dell'art. 425 c.p.p., e vizio di motivazione.

Ha escluso, in particolare, che la valutazione del giudice dell'udienza preliminare possa estendersi, qualora l'accusa sia fondata su prove dichiarative, alla valutazione di attendibilità dei dichiaranti, come invece avvenuto nella sentenza impugnata, in ragione della natura esclusivamente processuale della valutazione rimessa al giudice dell'udienza preliminare.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Va premesso che il ricorso, proposto dall'Avvocato P.A., quale tutore della minore K.G., nata il (OMISSIS), persona offesa costituita parte civile, è ammissibile, stante la piena legittimazione della minore, per effetto della contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11 quinquies, che consente di ritenerla persona offesa.

1.1. Tale disposizione è stata introdotta dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93, art. 1, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 15 ottobre 2013, n. 119, e prevede un aggravamento di pena nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale e nel delitto di cui all'art. 572 c.p., quando il fatto sia commesso in presenza o in danno di un minore degli anni diciotto o in danno di una persona in stato di gravidanza.

In tal modo il legislatore ha inteso attribuire specifica valenza giuridica alla c.d. "violenza assistita", intesa come il complesso di ricadute di tipo comportamentale, psicologico, fisico, sociale e cognitivo, nel breve e lungo termine, sui minori costretti ad assistere ad episodi di violenza e, soprattutto, a quelli di cui è vittima la madre.

La disposizione è, infatti, volta, nell'ambito del rafforzamento della tutela delle vittime di violenze domestiche, o, più in generale, di reati contro l'incolumità individuale e la libertà personale, a sanzionare, attraverso l'aggravamento del trattamento punitivo, l'esposizione del minore alla percezione di atti di violenza, sia nei confronti di altri componenti del nucleo familiare, sia di terzi, tra l'altro attuando una specifica indicazione contenuta in tal senso nell'art. 46 d) della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

1.2. Ne consegue, proprio in considerazione della ratio ispiratrice della disposizione e della sua funzione, che il minore che abbia assistito ad uno dei delitti indicati nella disposizione può essere considerato anch'egli persona offesa del reato, in quanto la configurabilità di detta circostanza aggravante determina una estensione dell'ambito della tutela penale, anche al minore che abbia assistito alla violenza, come tale pienamente legittimato a costituirsi parte civile, essendo anch'egli danneggiato dal reato, così come aggravato.

Ciò, d'altra parte, era già stato affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia, riconoscendo che integra il delitto di cui all'art. 572 c.p. anche l'esposizione del minore alla percezione di atti di violenza condotti nei confronti di altri componenti del nucleo familiare (v. ad es. Sez. 5, n. 41142 del 22 ottobre 2010, C., Rv. 248904 e Sez. 6, n. 8592/10 del 21 dicembre 2009, Z. e altri, Rv. 246028).

Ne deriva la piena legittimazione della minore, quale persona offesa, per effetto della contestazione di detta aggravante, a costituirsi parte civile nel procedimento relativo alla violenza sessuale commessa nei confronti della madre ed alla quale dovette assistere, e, dunque, a proporre ricorso avverso la decisione di proscioglimento dell'imputato.

2. Ciò premesso, giova ricordare che, secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte il giudice dell'udienza preliminare può pronunciare sentenza di non luogo a provvedere, ai sensi dell'art. 425 c.p.p., comma 3, solo quando il materiale probatorio sia assolutamente inidoneo a sostenere l'accusa in giudizio e cioè quando manchino le condizioni per una prognosi favorevole all'accusa: il giudizio, quindi, deve essere di mera valutazione processuale e non un vero e proprio giudizio di merito sulla colpevolezza dell'imputato, che compete solo al giudice del dibattimento (Sez. 2, n. 48831 del 14/11/2013, Maida, Rv. 257645; conf. Sez. 2, n. 46145 del 05/11/2015,

Caputo, Rv. 265246; Sez. 5, n. 26756 del 26/02/2016, Miglietta, Rv. 267189; Sez. 2, n. 15942 del 07/04/2016, I., Rv. 266443).

Il giudice dell'udienza preliminare ha, dunque, il potere di pronunciare la sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 425 c.p.p., comma 3, solo quando l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi acquisiti rivestano caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente superabili nel giudizio (Sez. 6, n. 10849 del 12/01/2012, Petramala, Rv. 252280), anche tenendo conto della suscettibilità del compendio probatorio a subire mutamenti nella fase dibattimentale (Sez. 6, n. 29156 del 03/06/2015, Arvonio, Rv. 264053).

3. Ora, nella vicenda in esame, il Giudice dell'udienza preliminare, ha disposto il rinvio a giudizio dell'imputato S.K. in relazione ai reati di lesioni aggravate e maltrattamenti di cui ai capi b) et c) della rubrica, sulla base di quanto esposto dalla persona offesa K.K. nella denuncia querela (nonostante le ritrattazioni innanzi al Pubblico Ministero e nel corso dell'incidente probatorio), nonchè di quanto dichiarato dalla minore K.G. al Pubblico Ministero (nonostante la sua ritrattazione nel corso dell'incidente probatorio) ed anche delle altre sommarie informazioni acquisite, prosciogliendo, invero contraddittoriamente, l'imputato dal reato di violenza sessuale commesso in danno della medesima K.K. (aggravato, ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 11 quinquies, per avere costretto ad assistervi la figlia minore K.G., nata il (OMISSIS)), in considerazione della insufficienza degli elementi probatori raccolti per disporre il rinvio a giudizio.

Ha evidenziato, in particolare, il Giudice dell'udienza preliminare che la, peraltro iniziale, versione accusatoria della persona offesa, K.K., non era avvalorata da riscontri certi, nè documentali nè testimoniali, e che l'unica persona che aveva riferito, de relato, della violenza, K.H., la aveva collocata cronologicamente al (OMISSIS) anzichè al (OMISSIS), sottolineando le ritrattazioni della persona offesa innanzi al Pubblico Ministero e nel corso dell'incidente probatorio.

4. Risultano evidenti, dunque, sia la insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, che si limita a richiamare gli atti di indagine, senza indicarne, nemmeno in sintesi, il contenuto, e non consente, dunque, di verificare la correttezza del percorso logico seguito dal primo giudice, che tra l'altro ha, contraddittoriamente, ritenuto sufficienti le dichiarazioni della persona offesa per disporre il rinvio a giudizio dell'imputato in relazione agli altri reati contestati; sia, in ogni caso, l'esorbitanza dalle attribuzioni proprie del giudice dell'udienza preliminare, avendo, nella specie, il giudice, pur affermando l'insufficienza degli elementi raccolti per disporre il rinvio a giudizio dell'imputato, compiuto un vero e proprio giudizio sulla colpevolezza dell'imputato, tra l'altro senza tener conto adeguatamente della esistenza di significativi elementi a carico (costituiti dalle iniziali dichiarazioni della vittima K.K. e di K.H.) e dei loro possibili sviluppi nel corso del dibattimento, attraverso l'esame della persona offesa ed anche della minore.

Deve, dunque, ritenersi sussistente la violazione di legge denunciata dalla ricorrente, che comporta l'annullamento della sentenza impugnata e la restituzione degli atti al Tribunale di Latina.

PQM

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Latina.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016